

Proc. n. 1802/2003 R.G.A.C



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**Seconda Sezione Civile**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Dott. ssa Patrizia Morabito | Presidente       |
| 2. Dott.ssa Rosaria Leonello   | Giudice relatore |
| 3. Dott.ssa Lucia Delfino      | Giudice          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DEFINITIVA**

nella causa civile iscritta al n. 1802/2003 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, assegnata in decisione all'udienza del 24 maggio 2018, vertente:

TRA

• **Aldo Barbaro, Anna Barbaro, Maria Grazia Casella**, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Zecca n. 7, presso lo studio dell'avv. Gabriele D'Ottavio, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura stesa a margine dell'atto di citazione;

**-Attori-**

**Contro**

• **Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l.**, con sede in Roma, Viale Regina Margherita, n. 288, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via dei Bianchi, nr. 3, presso lo studio legale dell'avv. Maria Grazia Bottari, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Federico Vecchio, del Foro di Roma, anche in via disgiunta, giusta procura stesa in calce al primo scritto difensivo;

**-Convenuta-**

**E**

• **Fortunata Spinelli**, nata a Reggio Calabria il 25 gennaio 1941, cod. fisc. SPNFTN41A65H224C, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Fata Morgana n. 20, presso lo studio degli avv.ti Antonio Zuccarello Cimino e Francesco



Zuccarello Cimino, in forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 aprile 2013;

**-Convenuta -**

**E**

• **Michele Casella**, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via dei Bianchi, nr. 3, presso lo studio dell'avv. Domenico Gentile, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta, unitamente agli avv.ti Silvio Martuccelli e Gerolamo Vinci, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 14 giugno 2016;

**-Convenuto ed attore in via riconvenzionale-**

**E**

• **Eredi di Concetta Lucia Suraci**;

**-Convenuti contumaci-**

**Udienza del 24 Maggio 2018:**

I procuratori concludevano come da processo verbale di udienza al quale si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor Aldo Barbaro e le signore Anna Barbaro e Maria Grazia Casella, evocavano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, i signori Concetta Lucia Suraci, Michele Cesare Casella, Fortunata Spinelli, già Amministratore Unico della detta Casa di Cura, Eugenio Benedetti, con domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullabilità per violazione di legge e per abuso di potere, del verbale dell'assemblea straordinaria della società tenuta in data 28 aprile 2003 e delle relative deliberazioni nonché l'accertamento dell'illegittimità di talune operazioni societarie compiute in quella sede dal delegato del socio di maggioranza – signor Eugenio Benedetti; conseguentemente al fine di condannare i convenuti a restituire le somme corrispondenti alle quote di partecipazione societaria precedentemente possedute; (*“Voglia l'on.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la nullità, la invalidità e comunque annullare il verbale di assemblea ordinaria e straordinaria per rogito Notar Lupi rep. N. 39836 racc. n. 9696 in data 28.4.2003 e le delibere con esso adottate, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, previa sospensiva; in ogni caso: a) accertare e dichiarare che le perdite di esercizio sono state fittiziamente preordinate al fine di estromettere i soci di minoranza dall'assetto proprietario attraverso arbitrarie ed illegittime quanto invalide ed inefficaci statuizioni di abbattimento e aumento*



*di capitale; b) accertare e dichiarare la inefficacia e la inidoneità delle liberazioni effettuate dal delegato del socio di maggioranza con mezzi non prefissati dall'assemblea e diversi dal pagamento in contante delle quote dal suddetto sottoscritte; c) accertare e dichiarare la illegittimità del rifiuto opposto dal delegato del socio di maggioranza di fissare un termine per la liberazione delle quote sottoscritte dai soci di minoranza nonché la inefficacia e la invalidità del diritto di opzione esercitato dal delegato del socio di maggioranza per l'acquisto delle quote spettanti ai suddetti soci di minoranza in conseguenza del mancato ed immediato versamento del denaro contante; d) accertare e dichiarare la nullità, la inefficacia e la invalidità di tutte le statuizioni adottate dal delegato del socio di maggioranza ed assunte a delibera assembleare, dirette ad appropriarsi delle quote di spettanza dei soci di minoranza ed estromettere i suddetti dall'assetto proprietario e dal controllo della società nonché dalla concreta e consapevole partecipazione alla assemblea stessa, con eccesso di potere ed abuso di posizione dominante; e) reintegrare e ordinare la restituzione, previo eventuale pagamento delle somme che il tribunale adito vorrà determinare, in favore dli soci di minoranza delle quote di partecipazione societarie nella misura percentuale dai predetti posseduta; (...); l) accertare e dichiarare che il convenuto Benedetti ha abusato ed ecceduto nelle delega conferita dal socio di maggioranza e di aver compiuto in concorso con il predetto gli atti dannosi e pregiudizievoli a diritti degli attori, meglio sopra specificati”).*

*Agivano, altresì, per sentire: “f) accertare e dichiarare, in relazione all'ultimo quinquennio , che non sono stati versati nella cassa sociale i corrispettivi, in tutto o in parte, dei provati paganti quantificandone l'esatto ammontare; g) accertare e dichiarare che i debiti esposti nei bilanci dello stesso periodo sono in parte fittizi ed in parte inesistenti; h) accertare e dichiarare che i finanziamenti effettuati dai soci di minoranza del predetto periodo non erano giustificati e sono stati ottenuti con artifici e raggiri contabili e comunque sono stati erogati dai soci di minoranza perché indotti in errore sulla reale situazione economico-finanziaria della società; i) accertare e dichiarare che la gestione della società è stata caratterizzata, oltre che da gravissime irregolarità ed illeciti commessi in danno dei diritti dei soci di minoranza, da incompetenza, imperizia e negligenza specie con riferimento al rapporto convenzionale, oggi di accredito, con l'ASL N° 11 di Reggio Cal. Con particolare riguardo alla sensibile riduzione, rispetto alle altre Case di Cura, del tetto annuale di spesa prefissato e riconosciuto per i ricoveri e le altre prestazioni specialistiche; (...); m) condannare ciascuno per le responsabilità che a suo carico risulteranno accertate alla restituzione delle somme ed al risarcimento dei danni che a qualsiasi titolo anche di indebito arricchimento risulteranno dovute ai soci di minoranza, con rivalutazione ed interessi, da accertarsi in prosieguo di giudizio o in altro separato giudizio; n) il tutto con la concessione di una congrua provvisoria e con vittoria di spese e competenze difensive”.*

*Esponavano che: erano proprietari del 49% delle quote di partecipazione societaria della Casa di Cura Villa S. Anna s.r.l., la cui restante quota, pari al 51%, era detenuta*



dal germano dell'attrice Casella, prof. Michele Casella; la gestione era retta dall'amministratore unico esterno, signora Suraci Lucia Concetta, che da poco si era dimessa; il 17 dicembre 2002 si era tenuta l'assemblea ordinaria dei soci, nella quale l'amministratore unico aveva denunciato una situazione patrimoniale ed economica della società assai preoccupante con una perdita di esercizio di euro 320.737,00 chiedendo di versare nelle casse sociali una somma complessiva di euro 400.000,00, al fine di fare fronte ai pagamenti improcrastinabili; successivamente essi attori chiedevano inutilmente all'amministratore unico di esaminare la documentazione contabile ed amministrativa della clinica; poiché non vi era riscontro all'istanza, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Reggio Calabria la sospensione dello svolgimento dell'assemblea per i giorni 15 marzo 2003 in Reggio Calabria e 17 marzo 2003 in Roma; sulla base del predetto provvedimento, ottenuto inaudita altera parte, poi confermato dopo l'integrazione del contraddittorio, si riconosceva il loro buon diritto di esaminare e controllare l'attività svolta dall'amministratore *"...esame e controllo che hanno come termini di riferimento le operazioni compiute in nome e per conto della società, da un lato, e dall'altro le risultanze contabili dei libri e delle scritture (bilanci compresi), tenuti a cura dell'amministratore"*; con lettera del 7.4.2003, a ministero del proprio legale, contestavano all'amministratore unico di non avere sottoscritto con l'ASL n. 11 di Reggio Calabria il contratto individuale di erogazione delle prestazioni specialistiche eseguibili dalla Clinica per l'anno in corso, concorrendo nella declaratoria di decadenza dell'accreditamento con il servizio sanitario nazionale; davano incarico al proprio consulente, dott. Antonio Albanese *"di analizzare la documentazione contabile ed i libri sociali di cui erano venuti in possesso"*; dalla relazione del consulente risultavano anomalie ed irregolarità, segnatamente in relazione al bilancio 31.12.2002:

a) il valore dell'immobile adibito a clinica, di proprietà della società, della superficie complessiva di circa 3.000 mq, riportato in bilancio pari ad Euro 969.040,00 non era veritiero; il valore reale era di Euro 7.000.000,00; b) il valore degli impianti e dei macchinari appariva sottostimato ed era inferiore rispetto a quello di mercato; c) la voce "Crediti verso i clienti", iscritta in bilancio per euro 756.527, risentiva della eliminazione dall'attivo di un credito di euro 261.782,51 verso l'ASL n° 11, di cui l'amministratore non forniva alcuna concreta ragione; d) il valore delle attività patrimoniali di complessive euro 2.093.971 non era reale e non era veritiero; e) il valore reale era di euro 8.000.000,00 circa; f) la perdita di esercizio riscontrata anche in alcuni degli anni passati era in contrasto con gli studi e gli indici statistici del settore che registrava un utile netto pari al 10% del fatturato; g) il costo del personale, sempre secondo gli indici statistici del settore, non doveva superare il 30% del fatturato, nel caso di specie il costo del personale era nettamente superiore, per cui o le spese erano state esageratamente annotate ovvero erano state occultate



le entrate; h) se il valore dell'attivo fosse stato iscritto in maniera aderente alla realtà, non si sarebbe verificata la perdita di esercizio denunciata in bilancio; per quanto concerneva la relazione accompagnatoria al bilancio 31.12.2002:

l) la perdita di oltre £. 500.000.000 non appariva giustificata in ordine alla sottovalutazione dell'attivo e soprattutto in ordine ai rapporti nei confronti dell'Asl n-. 11 in favore della quale era stato abbattuto un credito di euro 261.781,51 senza giustificazione; m) lo squilibrio tra fonti di finanziamento proprie e di terzi denunciato dall'amministratore non era configurabile tenuto conto del reale valore dell'immobile; n) gran parte dei debiti iscritti in bilancio erano evanescenti e poco chiari; o) l'amministratore aveva manifestato la volontà di aderire al condono tombale che serviva per coprire errori o sanare irregolarità commessi negli anni interessati dalla sanatoria; p) l'amministratore dichiarava di volere confermare gli obiettivi stabiliti per i precedenti esercizi che, visti i risultati, avrebbero comportato un affossamento del bilancio della casa di cura.

Deducevano, ancora che: l'amministratore unico, in esecuzione di un illecito disegno che aveva portato all'accaparramento dell'intero pacchetto di partecipazione societaria da parte del socio di maggioranza e, presumibilmente, da parte di altri soggetti in via di identificazione, aveva consentito con la sua condotta che essi soci di minoranza fossero estromessi dall'assetto proprietario con una pseudo-delibera adottata autonomamente dal rappresentante del socio di maggioranza nella assemblea dei soci indetta e tenuta in data 28 aprile 2003 in Roma ed alla quale l'amministratore unico non aveva partecipato; l'assemblea era invalida ed invalide erano le deliberazioni per le considerazioni di cui alle lettere a-s dell'atto di citazione; dalle risultanze della revisione della gestione effettuata dal loro consulente emergeva *"fortissimo il sospetto che in relazione agli esercizi pregressi non siano state annotate nei libri contabili i corrispettivi versati da i privati pagamenti e siano state precostituite rilevanti passività al fine appunto di indurre i soci di minoranza ad abbandonare la società per il rilevante carico di debiti sociali all'uopo preordinati"*; il socio di maggioranza aveva di fatto concorso con l'amministratore nella gestione della società imponendo indirizzi e scelte; i bilanci di esercizio predisposti dalla signora Suraci Concetta avevano prodotto soltanto perdite ripianate dai soci con versamenti di diversi milioni di euro; dette pretese di esercizio non erano giustificate *"sotto il profilo economico del volume di affari della Casa di Cura, ... sempre stato fiorenti"*; alle spese di potenziamento del reparto di chirurgia nonché alla spese di gestione di tutti i settori non corrispondeva una entrata adeguata e proporzionata ai costi, talchè era lecito *"supporre che le entrate ed i corrispettivi pagati dagli assistiti non siano stati in tutto o in parte versati nella casse sociali"*; *"nel suddetto caso sia l'A.U. che il socio di maggioranza, ... amministratore di fatto erano tenuti a rifondere tutte le somme sottratte nonché gli importi che i soci di minoranza avevano versato alla società per ripianare"*



*inesistenti passività ed inoltre a risarcire i danni derivati dalla cattiva gestione della società e dalla estromissione dei soci di minoranza dalla partecipazione concreta alla gestione”.*

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante dott.ssa Fortunata Spinelli, che eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 2378, comma 1, c.c. ed, altresì, l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria a decidere, sia in ordine alla impugnazione della delibera assembleare che all'azione di responsabilità *ex adverso* proposte, stante la devoluzione di siffatte controversie al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 23 dello statuto della società; eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva degli istanti all'impugnazione della delibera assembleare in quanto privi della necessaria qualifica di soci; contestava nel merito le domande avversarie siccome pretestuose ed infondate in fatto e in diritto, instando per la loro totale reiezione o declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità. Con vittoria delle spese di giudizio.

Anche la convenuta Concetta Lucia Suraci, costituitasi tempestivamente, eccepiva, in via prodromica, l'“*inammissibilità della domanda per difetto di competenza*” stante il deferimento, ai sensi dell'art. 23 dello statuto della società, ad un collegio arbitrale delle controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la validità dello statuto e/o di singole sue clausole ed in genere qualsiasi rapporto sociale. Deduceva, inoltre: che l'azione di responsabilità dell'amministratore era inammissibile e/o improcedibile perché promossa senza previa delibera dell'assemblea dei soci; che l'atto di citazione conteneva solo delle fumose ed indimostrate accuse nei confronti di essa deducente, di talchè doveva ritenersi nullo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.; che, nel merito, la domanda era inammissibile nei suoi confronti per gli anni precedenti a quello di assunzione della carica, avvenuta in data 2.11.1999, ed infondata per il resto perché fondata su supposizioni, sospetti, fantasiose accuse che le avevano procurato pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, di tipo biologico e morale causato dalla situazione di stress, “*in misura non inferiore a€ 252.280,00*” per il cui risarcimento agiva in via riconvenzionale. Con vittoria di spese e competenze di lite e risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Sulle stesse eccezioni preliminari sollevate dalla Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l. insisteva il convenuto Michele Casella, il quale, concludeva, per l'incompetenza del Tribunale territoriale adito; l'incompetenza dell'autorità giudiziaria; il difetto di legittimazione degli attori all'impugnazione della delibera assembleare; la nullità



dell'atto di citazione; l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza nel merito delle domande spiegate prive di fondamento fattuale e giuridico. *“Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda volta a reintegrare gli attori nella proprietà della quota di capitale sociale sottoscritta dal Prof. Michele Casella”* chiedeva *“salvo gravame”* la condanna degli attori *“alla restituzione degli importi versati dal socio di maggioranza a totale liberazione delle quote, oltre rivalutazione ed interessi”*, segnatamente dei seguenti versamenti *“€ 115.00000 in data 1.4.03 a titolo di finanziamento socio, € 89.593,28, € 10.000,00 ed € 50.000,00 mediante assegni c/c Unicredit Banca del 28.4.03 in sede assembleare nonché € 540.000,00 nel termine dato dall'assemblea”*. Con il favore delle spese.

Infine si costituiva regolarmente il signor Eugenio Benedetti, il quale si opponeva all'avversa domanda chiedendone il rigetto, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, stante la competenza del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 18 c.p.c., nella specie non derogato da altra disposizione (artt. 20, 23, 33) del codice di rito, rispetto alla sua posizione processuale nonché il difetto di legittimazione passiva per le domande diverse da quelle afferenti all'assemblea dei soci tenuta in data 28 aprile 2003.

In pendenza del giudizio di merito, prima dell'udienza di comparizione delle parti *ex* art. 180 c.p.c. *ratione temporis* applicabile, gli attori presentavano istanza di sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata ai sensi dell'art. 2378, comma 4, c.c. nonché richiesta di sequestro giudiziario delle quote della società corrispondenti al 49% del capitale sociale già di loro titolarità, ed autorizzazione al sequestro conservativo delle quote di partecipazione societaria e dei beni di proprietà dei convenuti. Il giudice della prima fase cautelare in corso di causa dichiarava la propria incompetenza in ordine al ricorso cautelare. Proposto reclamo avverso l'ordinanza di *prime cure*, il collegio dichiarava la propria incompetenza sulle domande di sospensione della delibera assembleare e di sequestro giudiziario, mentre rigettava la domanda di sequestro conservativo.

All'udienza del 26 febbraio 2004, gli attori precisavano che *“le domande di merito proposte ... hanno ad oggetto l'accertamento delle attività illecite poste in essere on concorso tra loro dagli odierni convenuti ( a titolo esemplificativo: omessa annotazione in entrata dei corrispettivi dei privati paganti, esposizione di passività inesistenti, creazione di esposizioni fittizie, mancata annotazione di crediti verso enti pubblici, etc.) e finalizzate alla estromissione degli istanti dalla società... dette illecite attività sono culminate nella deliberazione di riduzione ed aumento di capitale sociale per cui è causa, fondata su presupposti materiali non sussistenti in concreto in quanto artificiosamente prospettati*



dall'amministratore e ratificati dal rappresentante del socio di maggioranza in sede di approvazione del bilancio. Ciò che viene contestato fondatamente alle controparti è la commissione – non di atti viziati da mero “eccesso di potere” ovvero di cattive scelte gestionali nella conduzione della società, ma – di una serie di attività fraudolente (aumento di poste passive, sottrazione di poste attive, falsità di dati contabili forniti in bilancio, etc.<9 finalizzate a conseguire ingiusti profitti (appropriazione delle quote di partecipazione dei soci di minoranza e dei finanziamenti dai predetti erogati su false prospettazioni di bilancio. In conclusione, quindi, ciò che viene contestato alle controparti non è un mero inadempimento degli obblighi discendenti dal rapporto sociale, ma la commissione di veri e propri illeciti posti in essere da danno dei deducenti” (cfr. processo verbale di udienza). Ribadivano all'udienza del 21 settembre 2004 che “è incontrovertibile che con l'atto introduttivo del presente giudizio gli istanti hanno contestato la commissione di gravi illiceità a carico dell'amministratore del tempo, s.ra Suraci, costituire, tra l'altro, a) nella violazione e prevaricazione del diritto dei soci-odierni deducenti alla revisione contabile (cfr. ppg. Da 1 a 6 dell'atto di citazione), b) nella falsificazione dei bilanci e delle scritture contabili (cfr. ppg. 7-8); c) il tutto finalizzato alla estromissione degli attori (poi verificatasi) dalla compagnia societaria e alla sottrazione dei beni della società medesima”. Sulla base delle predette circostanze di fatto, si è concluso per la condanna del amministratore al risarcimento dei danni “... per aver ostacolato illegittimamente l'esercizio del diritto alla revisione, ..., alla restituzione di tutte le somme che risulteranno essere state indebitamente sottratte, o a qualsiasi titolo dovute...” in quanto frutto delle condotte illecite di cui si è detto” (cfr. processo verbale dell'udienza).

Rigettata la richiesta di parte attrice di riunione del presente procedimento a quello n. 1520/2003 R.G.A.C. (si veda provvedimento emesso in data 5.10.2004 depositato in data 8 ottobre 2004), venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini per deduzioni istruttorie *ex art. 184 c.p.c. razione temporis* applicabile.

Con ordinanza del 14 ottobre 2006, pronunciata fuori dell'udienza del 18 maggio 2006, il giudice istruttore ammetteva, seppure con delle limitazioni sulle circostanze capitolate, le prove costituenti offerte da parte attrice, rigettava la prova orale dedotta da parte convenuta ed ordinava a quest'ultima e ad alcuni Istituti di Credito meglio individuati nell'ordinanza richiamata, la produzione di alcuni documenti, fissando termine perentorio per l'incombente processuale. Riservava, altresì, all'esito dell'assunzione delle prove orali, la decisione in ordine alla richiesta attorea di consulenza tecnica d'ufficio. Con successiva ordinanza del 22 gennaio 2007, il giudice istruttore, in risposta all'istanza depositata dalla parte convenuta Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l., e per esigenze di ordine materiale, sospendeva l'ordine di esibizione di cui sopra “sino al momento della disposizione della consulenza tecnica”.



Nel prosieguo, la causa veniva rinviata su richiesta delle parti (si veda processo verbale dell'udienza del 29 marzo 2007, 28 giugno 2007, 5 dicembre 2007, 19 giugno 2008).

All'udienza del 3 Giugno 2009, il Giudice, stante la mancanza in atti di alcuni verbali di udienza, disponeva *“la ricostruzione del fascicolo d'ufficio relativamente ai verbali di udienza del 29/3/2004 (che rinviava al 18/5/2004) sino al 10/1/2007”*.

Effettuata la ricostruzione, con ordinanza del 30 gennaio 2012, questo organo decidente, succeduto nel ruolo istruttorio nell'aprile 2011, *“rilevato che, ad una accurata disamina della controversia, e tenuto conto del thema decidendum prospettato da parte attrice, appare fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il tribunale di Roma, in applicazione di quanto statuito dall'art. 2378, comma 1, cod. civ. (richiamato espressamente dall'art. 2486 c.c. nel testo anteriore al d.lgs N. 6 del 2003) in tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata; che, pertanto la fondatezza dell'eccezione processuale appare idonea a definire il giudizio presso questo decidente; rilevato che, per quanto concerne l'eccezione afferente l'appartenenza o meno della controversia sub iudice alla cognizione del giudice ordinario, stante la asserita compromettibilità in arbitri della causa de qua, trattasi in questione, non già di competenza in senso tecnico, ma preliminare di merito, come tale logicamente e processualmente successiva alla eccezione di rito di cui sopra;”* rimetteva le parti ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 5 aprile 2012.

Con sentenza non definitiva n. 970/2012 emessa in data 12 Giugno 2012, depositata in data 14 Giugno 2012, alla quale si rinvia per economia processuale, il Collegio dichiarava il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di Roma, relativamente all'impugnazione del verbale dell'assemblea dei soci riunita in Roma il 28 aprile 2003 e delle relative deliberazioni, nonché in relazione alle conclusioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed l) del libello introduttivo; dichiarava la competenza del Tribunale di Reggio Calabria in relazione alle domande di cui alle lettere f), g), h) i), m) dell'atto di citazione; infine, condannava parte attrice alla refusione delle spese processuali nei confronti di Eugenio Benetti, soggetto residente in Roma e intervenuto quale delegato del socio di maggioranza nell'assemblea del 28 aprile 2003, *“atteso che la posizione di detto convenuto, in relazione alla vicenda che ne occupa, era ben definita sin dal inizio siccome circoscritta all'azione di impugnazione della delibera societaria relativamente alle condotte poste in essere nel corso della riunione assembleare del 28 aprile 2003”*.



Con separata ordinanza di pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo relativamente alle domande appartenenti alla cognizione territoriale di questo Tribunale.

All'udienza del 10 aprile 2013 si costituiva la signora Fortunata Spinelli, la quale evidenziava la sua estraneità all'assemblea societaria del 28 marzo 2003 alla quale non aveva partecipato nonché alle denunce dedotte dagli attori ed afferenti a fatti antecedenti alla sua nomina, essendo diventata amministratrice della società solo a seguito dello svolgimento di quella assemblea. Deduceva, in particolare, l'assenza di legittimazione passiva in quanto all'epoca della citazione non era ancora stata trascritta la sua nomina ad amministratore e perché non era più amministratrice dal 16 giugno-8 luglio 2005. In ogni caso, la domanda era infondata in fatto ed in diritto e sfornita di qualsivoglia prova, dacchè andava rigettata.

In conseguenza della costituzione, sia pure tardiva, veniva revocata la dichiarazione di contumacia.

Con ordinanza dell'otto novembre 2013, questo Giudice istruttore "*ritenuto che l'eccezione di appartenenza meno della controversia sub iudice alla cognizione del Giudice ordinario, stante la denuncia di compromettibilità in arbitri della causa de qua, vada decisa unitamente al merito non essendo ostativa al prosieguo del giudizio*" disponeva procedersi all'esperimento delle prova per interpellò già ammessa con l'ordinanza istruttoria del 26 ottobre 2006.

All'udienza fissata per l'esperimento dell'interrogatorio formale, veniva dichiarata la morte della signora Concetta Lucia Suraci ai fini dell'interruzione del processo. Parte attrice si opponeva all'interruzione del giudizio e chiedeva che la causa fosse dichiarata interrotta nei soli confronti della defunta, in applicazione del principio espresso dalle SS.UU. con la sentenza n. 15142/2007.

Con ordinanza depositata il 6 febbraio 2014, questo Giudice "*rilevato che il procuratore della parte convenuta, Concetta Lucia Suraci, colpita dall'evento interruttivo (rectius, dalla morte) ha dichiarato in udienza il decesso della stessa al fine di ottenere la declaratoria di interruzione del processo;*

*che parte attrice a fronte della predetta affermazione ha chiesto che la dichiarazione di interruzione fosse esclusivamente circoscritta alla tutela della singola parte convenuta Suraci colpita dall'evento interruttivo, senza estendere l'effetto agli altri litiganti, riguardo ai quali non si è verificato l'evento causativo di situazioni processualmente anomale, con conseguente affermazione dell'interruzione parziale e non totale del processo civile;*  
*considerato che il codice di rito non disciplina l'interruzione parziale del giudizio;*



*che la Suprema Corte ammette, in presenza di determinati presupposti la interruzione parziale del processo (si veda Cass. Civ. , Sez. Un. n. 15142/2007 ove si osserva che la trattazione unitaria o la riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili comporta un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico, cosicchè, sempre di regola, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte;*

*che presupposto indispensabile, anche a seguito della lettura della citata pronuncia, per l'interruzione parziale è la scindibilità delle cause, ovverosia l'assenza di dipendenza tra le stesse;*

*che, sempre secondo l'indirizzo del Giudice di legittimità, ricorre l'ipotesi di dipendenza di cause, il cui trattamento è equiparato all'ipotesi di cause inscindibili, allorchè la decisione di una controversia si estende necessariamente alle altre, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra; con la conseguenza che , vuoi per la natura propria della situazione giuridica controversa, ovvero per effetto di domande proposte congiuntamente, ovvero ancora se sia insorta contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i diversi rapporti processuali sono e restano legati da un nesso di litisconsorzio necessario (cfr., ex multis, Cass., nn. 3114/1999; 15624/2002; 15686/2006); considerato che parte attrice ha proposto la causa nei confronti di più soggetti;*

*che nulla ha dedotto, chiedendo l'interruzione parziale, circa la scindibilità astratta dei singoli rapporti processuali;*

*che detta circostanza costituisce, secondo quanto esposto, la condizione necessaria al fine di verificare, alla luce delle posizioni processuali assunte dai convenuti medesimi, se le responsabilità ascritte a questi ultimi siano o meno configurate in modo che quelle dell'una parte presuppongano ovvero escludano quelle dell'altro/altri”;*

rigettava la richiesta di interruzione parziale del procedimento e dichiarava interrotto l'intero processo ex art. 300 c.p.c.

Con atto di riassunzione dell'undici aprile 2014, gli attori riassumevano la controversia.

All'udienza fissata per il prosieguo (13 novembre 2014) comparivano i procuratori delle parti convenute, mentre nessuno si costituiva per gli eredi di Suraci Concetta Lucia, notiziati collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto ex art. 303, comma 2, c.p.c., che venivano, pertanto, dichiarati contumaci con ordinanza telematica del 12 marzo 2015.



La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale della signora Spinelli Fortunata e del prof. Michele Casella.

Intanto con sentenza n. 16820/2015 del 30 Luglio 2015, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, dichiarava l'incompetenza a decidere sulle domande avanzate da parte attrice rubricate sub a), b), c), d), e) ed l) dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria per essere competente, in base a statuto, il collegio arbitrale, davanti al quale il giudizio andava riassunto; dichiarava la propria competenza a decidere sulla controversia relativa alla impugnazione della delibera del 28 aprile 2003 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002; dichiarava unica legittimata passiva in relazione a tale controversia la Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l. e non legittimati passivamente gli altri convenuti; disponeva, con separata ordinanza, ulteriore attività istruttoria; riservava alla pronuncia definitiva la statuizione relativa alle spese processuali del procedimento quanto al rapporto processuale tra gli attori e la Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l.; compensava interamente tra le parti le spese relative al rapporto processuale tra gli attori e gli altri convenuti.

Con successiva pronuncia n 1126/2017 pubblicata in data 23 gennaio 2017, la medesima Sezione specializzata del Tribunale di Roma rigettava l'impugnazione avverso la delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, proposta con l'originario atto di citazione che aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (proc. n. 1802/2003 R.G.); dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso la delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, proposta in relazione alle doglianze avanzate con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio capitolino notificato in data 21.12.12; condannava Aldo Barbaro, Maria Grazia casella e Anna Barbaro, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle CASA DI Cura Villa S. Anna S.p.a. liquidate nella complessiva somma di euro 9.800,00, oltre accessori come per legge.

Espletata la prova orale *de qua*, con ordinanza del 6 marzo 2018, questo Giudice revocava l'ordinanza del 26 ottobre 2006 ammissiva della prova testimoniale offerta da parte attrice, ritenendola, a seguito dell'evoluzione del giudizio e delle questioni connesse trattate anche in altra sede ed acquisite all'incarto processuale, irrilevante e, ad una più opportuna valutazione, anche inammissibile (si veda ordinanza in atti); rigettava la richiesta di C.t.u. sollecitata da parte attrice; rilevava che la decisione sul gravame della causa definita in primo grado dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, non fosse pregiudiziale rispetto all'odierna lite, dacchè rigettava l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.



Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 24 maggio 2018.

**2.** – In premessa, tocca esaminare l'eccezione di incompetenza del Tribunale, sollevata dai convenuti Casa di Cura Villa S. Anna s.r.l., Michele Casella, Suraci Concetta Lucia, che hanno sostenuto che la controversia debba essere rimessa, in base allo Statuto della società, al Collegio arbitrale.

L'art. 23 dello statuto sociale recita *“Il presente articolo disciplina le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la validità dello statuto e/o di sue singole clausole e/o in genere qualsiasi rapporto sociale, compresa qualunque controversia relativa a delibere assembleari, bilanci di esercizio, rapporti tra soci, scioglimento della società, che dovessero sorgere tra due o più dei seguenti soggetti: soci, anche tra loro, società, amministratore, liquidatore, sindaci. Dette controversie saranno devolute inderogabilmente ad un Collegio Arbitrale rituale composto da tre membri, che verranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri, come sopra nominati, o in caso di disaccordo di questi, dal Presidente del Tribunale di Roma che provvederà anche alla nomina dell'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto in base alle norme del codice di procedura civile italiano. La sede dell'arbitrato darà Roma. ...”*.

**2.1** – Orbene, posto che lo stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integra – a seguito di “*overruling*” giurisprudenziale dovuto alla pronuncia delle Sezioni Unite ord. n. 24152 del 2013 - una questione di competenza (il precedente indirizzo riteneva invece che *“in materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria”* - cfr. Cass. Civ., sent. 21 novembre 2006, n. 24681 - ), per verificare se la controversia *sub iudice* sia deferibile agli arbitri, occorre interpretare la clausola compromissoria ed accertare se la lite riguardi diritti disponibili in relazione all'oggetto delle domande proposte.

**2.2** – Ora queste ultime sono quelle di cui alle lettere *“f) accertare e dichiarare, in relazione all'ultimo quinquennio, che non sono stati versati nella cassa sociale i corrispettivi, in tutto o in parte, dei privati paganti quantificandone l'esatto ammontare; g) accertare e dichiarare che i debiti esposti nei bilanci dello stesso periodo sono in parte fittizi ed in parte inesistenti; h) accertare e dichiarare che i finanziamenti effettuati dai soci di minoranza del predetto periodo non erano giustificati e sono stati ottenuti con artifici e raggiri contabili e*



*comunque sono stati erogati dai soci di minoranza perché indotti in errore sulla reale situazione economico-finanziaria della società; i) accertare e dichiarare che la gestione della società è stata caratterizzata, oltre che da gravissime irregolarità ed illeciti commessi in danno dei diritti dei soci di minoranza, da incompetenza, imperizia e negligenza specie con riferimento al rapporto convenzionale, oggi di accreditamento, con l'ASL N° 11 di Reggio Cal. con particolare riguardo alla sensibile riduzione, rispetto alle altre Case di Cura, del tetto annuale di spesa prefissato e riconosciuto per i ricoveri e le altre prestazioni specialistiche; (...); m) condannare ciascuno per le responsabilità che a suo carico risulteranno accertate alla restituzione delle somme ed al risarcimento dei danni che a qualsiasi titolo anche di indebito arricchimento risulteranno dovute ai soci di minoranza, con rivalutazione ed interessi, da accertarsi in prosieguo di giudizio o in altro separato giudizio".*

Parte attrice ha chiarito e precisato le domande all'udienza del 26 febbraio 2004, asserendo che *"che le domande di merito proposte ...hanno ad oggetto l'accertamento delle attività illecite poste in essere in concorso tra loro dagli odierni convenuti (a titolo esemplificativo: omessa annotazione in entrata dei corrispettivi dei privati pagani, esposizione di passività inesistenti, creazione di esposizioni fittizie, mancata annotazione di crediti verso enti pubblici, etc.) e finalizzate alla estromissione degli istanti dalla società"* spiegando viepiù che *"dette illecite attività sono culminate nella deliberazione di riduzione di aumento di capitale sociale"*. Ha aggiunto che *"ciò che viene contestato fondatamente alle controparti è la commissione - (...) - di una serie di attività fraudolente (...) finalizzate a conseguire ingiusti profitti (...) ciò che viene contestato alle controparti non è un mero inadempimento degli obblighi discendenti dal rapporto sociale, ma la commissione di veri e propri illeciti potè in essere a danno dei deducenti"*.

Può dirsi, quindi, che le domande spiegate sono volte ad ottenere una pronuncia di responsabilità a carico dei convenuti – e salvo quanto si dirà tra breve in merito alla loro legittimazione passiva – : a) per avere omesso di annotare delle assunte entrate nei bilanci dell'ultimo quinquennio; b) per avere creato nei medesimi bilanci esposizioni debitorie fittizie; c) per avere indotto essi attori, quali soci di minoranza, a erogare alla società finanziamenti ingiustificati mediante artifici e raggiri contabili; d) per avere gestito la clinica in modo illecito e, comunque, con condotte connotate da imperizia e negligenza; e) per avere con tutti questi atti e fatti concepito lungamente e proditoriamente il disegno illecito di estromettere i soci di minoranza dalla società.

All'azione di responsabilità per illeciti e *mala gestio*, inquadrabile, come già evidenziato nella sentenza parziale n. 970/2012 resa in corso di causa, nell'ambito dell'azione di cui all'art. 2395 c.c., pacificamente considerata di natura extracontrattuale, è correlata quella consequenziale di restituzione di quanto indebitamente trattenuto ovvero di risarcimento dei danni.



In definitiva, come è stato efficacemente argomentato anche nella parentesi cautelare, le domande proposte possono essere interpretate quali espressione di comportamenti abusivi da parte del socio di maggioranza (il convenuto Michele Casella) ed in genere quali espressione dell'azione di responsabilità per cattiva gestione, sia essa colposa e dolosa, da parte degli altri convenuti.

**2.3** – Se questo è il tenore interpretativo delle domande di parte attrice, può ritenersi che la controversia sia compromettibile in arbitri. Invero, procedendo alla stregua degli ordinari canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. nella lettura della clausola dello statuto sociale, è indubbio che la presente controversia avente ad oggetto, per come costruita dagli attori, il rapporto tra soci di minoranza e socio di maggioranza, ovvero il rapporto tra i soci e l'amministratore, tra i soci e la società, rientra nelle previsioni dell'articolo 23 dello statuto, trattandosi di una controversia genericamente endosocietaria afferente al rapporto di società. Con la conseguenza che essa, secondo la chiara volontà delle parti espressa nella disposizione statutaria *de qua*, appartiene alla cognizione del giudizio arbitrale.

**2.4** – L'anzidetta devoluzione, basata sull'esegesi letterale dello statuto, non è esclusa dal limite della indisponibilità dei diritti ordinariamente indicato - anche prima dell'uno gennaio 2004, data di entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, il cui articolo 34, comma 1, inapplicabile al presente procedimento instaurato prima di quella data, prevede che gli atti costitutivi delle società possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, -, quale presupposto per il deferimento in arbitrato delle controversie societarie.

La giurisprudenza di legittimità riteneva che le controversie in materia societaria potessero, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione però di quelle aventi ad oggetto interessi della società o riguardanti la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (si veda Cass. Civ., sent. 30 marzo 1998 n. 3322 *“Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi: Pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri l'azione con la quale un socio chieda l'annullamento di una delibera di approvazione del bilancio sul presupposto che essa risulti inficiata da una irregolare destinazione a riserva oltre il limite minimo stabilito dalla legge con conseguente mancata distribuzione degli utili, o l'azione con la quale un socio chieda l'annullamento della delibera con la quale, ai soci di maggioranza*



*aventi la veste di amministratori vengano attribuiti compensi sproporzionati e non coerenti con la situazione economica della società”*). Per vero anche di recente la Corte di Cassazione ha manifestato l’avviso che *“non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili”* (così Cass. Civ., sent. 13 ottobre 2016 n. 20674).

Ora, da un lato, è la stessa giurisprudenza della Suprema Corte che insegna che *“l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto”* (così Cass. Civ. sent. 19 Febbraio 2014 n. 3887). Dall’altro lato, occorre fuggire da un errore di impostazione, scambiando le ragioni della domanda (*causa petendi*) con i motivi che vi danno fonte. Gli attori, infatti, hanno dedotto, nella sostanza, la violazione da parte dei convenuti delle norme in materia di verità, trasparenza, correttezza dei bilanci *“dell’ultimo quinquennio”*; tuttavia questa implicitamente assunta violazione delle norme in materia di bilancio è stata allegata non già a preteso della loro invalidità (e di fatto non hanno impugnato i predetti bilanci), ma quale indice della violazione da parte degli stessi convenuti degli obblighi di agire secondo correttezza, diligenza e perizia. In sostanza, la domanda degli attori non è perciò intesa a far dichiarare l’invalidità di quei bilanci, ma semmai la responsabilità dei convenuti per essere venuti meno, anche tramite la violazione delle regole del bilancio, all’osservanza dei doveri sottesi al proprio ufficio.

In questa cornice, non è minimamente dubitabile — come la Suprema Corte ha già riconosciuto osservando incidentalmente che *<l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto di natura contrattuale; ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto>* (cfr. Cass. Civ., sent. citata n. 3887/2014) — che l’azione di responsabilità — in relazione a quella sociale, per altro, è ammessa espressamente la rinunciabilità e la transigibilità (art. 2476, comma 5 e art. 2393, comma 6, cod. civ.) —, nei confronti dei componenti degli organi sociali investa diritti patrimoniali disponibili e, che dunque, nulla osta



alla sua arbitrabilità *“neppure laddove, essa ai sensi dell'art. 2476, comma 3, cod. civ. sia promossa dal socio, agendo esso in tale occasione (Cass. Civ. sent. 26/05/2016, n. 10936), utendo iuribus societatis”* (così Cass. Civ. sent. 26300/2017).

**3.** – Tanto posto, però, va respinta l'eccezione di incompetenza dovendosi, alla luce di un recentissimo principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, dichiarare nulla la clausola compromissoria.

Invero, già nella sentenza n. 16820/2015 pubblicata il 30 Luglio 2015, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma (documento acquisito all'incarto processuale siccome di formazione successiva al maturarsi delle scansioni di rito), dava conto ed atto che *“la previsione di cui all'art. 23”* dello statuto sociale che prevede la devoluzione ad un Collegio arbitrale rituale *“composto di tre membri, che verranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri, come sopra nominati, o in caso di disaccordo di questi dal Presidente del Tribunale di Roma che provvederà anche alla nomina dell'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto in base alle norme del codice di procedura civile italiano”* *“non rispetta le modalità di nomina degli arbitri”* sancita dall'art. 34 del D. Lgs. N. 5 del 2003 (si veda pag. 24 della sentenza).

Quest'ultima disposizione, al comma 2, statuisce che *“la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”*. Trattasi di norma volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.

Orbene, con l'ordinanza del 9 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha statuito che *“la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti, e nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2, del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario”*.

**3.1** – La clausola di cui all'art. 23, dunque, affidando la nomina degli arbitri alle parti e non a soggetto estraneo alla società, incorre nella superiore ragione di invalidità. Ne consegue la cognizione ed il corretto prosieguo del processo davanti al Giudice ordinario.

**4.** - Tanto posto, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta Suraci, la quale ha dedotto che *“l'atto di citazione contiene solamente*



*delle fumose ed indimostrate accuse nei confronti della deducente, nessun fatto concreto viene esposto, ma solo sospetti e supposizioni. Nessuna prova forniscono gli attori in ordine alle calunniose affermazioni e supposizioni. L'atto è pertanto nullo ai sensi dell'art. 164 4 co. cpc.”.*

Premesso, in relazione alla posizione processuale di quest'ultima, deceduta durante il processo che è poi proseguito, che *“la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benchè costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto”* (così Cass. Civ. sent. 30 settembre 2008 n. 24331), va rilevato che *“In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espreso riferimento alla violazione dei doveri legali e statuari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Tuttavia, perché sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto”* (cfr. Cass. Civ. sent. 27 dicembre 2013 n. 28669).

Nella fattispecie, deve escludersi la mancanza o comunque l'inadeguatezza degli elementi costitutivi dell'azione di responsabilità esercitata dai soci di minoranza: costoro hanno indicato il periodo di riferimento (*“esercizi pregressi”, “ultimo quinquennio”*) in cui la signora Suraci, con la precisazione dappresso articolata, ha ricoperto la carica di amministratore della Casa di Cura Villa S. Anna s.r.l., e le condotte, individuali o in concorso, imputate.

D'altronde, la stessa eccipiente ha formulato le proprie puntuali difese rispetto alle richieste formulate dagli attori, così evidenziando di avere compreso le allegazioni di questi ultimi e di avere svolto tutte le argomentazioni ritenute rilevanti.

**5.** – Va invece accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva denunciata dalla Suraci in relazione ai periodi non coperti dalla carica sociale di amministratore della società. Nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, la predetta convenuta ha precisato che *“ha assunto la carica di A.U. il 2.11.1999 e che quindi ha amministrato la società per tre anni” “lasciandola alla data del 23.4.03”* (si leggano pagg. 3, 4 8 comparsa di costituzione e risposta).

Orbene, il predetto dato risulta pacifico, atteso che non è stato contestato né contrastato dagli attori né all'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. *ratione temporis* applicabile (si veda processo verbale dell'udienza del 15 ottobre 2003) né



alla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. *ratione temporis* applicabile (si veda processo verbale dell'udienza del 26 febbraio 2004) né con le memorie autorizzate in fase di trattazione.

Ne consegue che, rispetto agli anni precedenti alla nomina ed all'assunzione dell'incarico, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della signora Suraci e, per tale ragione, respinta la domanda attorea nei suoi confronti.

**6.** – Sulla scorta del principio nomofilattico citato al superiore punto 4, e per le domande trattate in questa sede, va invece dichiarato nullo l'atto di citazione in relazione all'evocazione in lite della signora Fortunata Spinelli. Nello scritto introduttivo, infatti, il nome della citata convenuta appare solo al punto sub i) di pag. 8 (*“Lo stesso Bendetti, nonostante le reiterate declaratorie di nullità della convocazione dell'assemblea accertate e dichiarate dal Presidente legittimamente eletto, procedeva da solo alla nomina dell'A.U. in persona della d.ssa Spinella in sostituzione della Suraci che aveva fatto pervenire nel frattempo le proprie dimissioni, rassegnate molti giorni prima”*); nel libello non vi è traccia di illeciti qualificati ad essa attribuiti nel periodo considerato dalle domande articolate alle lettere f), g), h), i), m), come per altro si evince dalle ulteriori deduzioni fatte da parte attrice all'udienza del 21 settembre 2004 tutte rivolte all'amministratore Suraci (*“...è incontrovertibile che con l'atto introduttivo del presente giudizio gli istanti hanno contestato la commissione di gravi illiceità a carico dell'amministratore del tempo, s.ra Suraci, consistite, tra l'altro, a) nella violazione e prevaricazione del diritto dei soci-odierni deducenti alla revisione contabile (cfr. ppg. Da 1 a 6 dell'atto di citazione), b) nella falsificazione dei die bilanci e delle scritture contabili (cfr. pgg 7-8); c) il tutto finalizzato alla estromissione degli attori (poi verificatasi) della compagni societaria e alla sottrazione di beni della società medesima”*).

Inoltre, rispetto alle stesse, e tenuto conto di quanto dedotto a pag. 1 dell'atto di citazione *“la gestione è retta da un Amministratore Unico esterno, sig.ra Suraci Lucia Concetta, di recente dimessasi”*, dovrebbe viepiù dichiararsi la sua carenza di titolarità passiva rilevabile *ex officio* dal giudice se risultante dagli atti di causa (si veda Cass. Civ. Cez. Un. 16 Febbraio 2016, n. 2951).

**7.** – Ancora, a scrutinio del Collegio, se relativamente alle domande per cui è stata declinata la competenza territoriale al Tribunale di Roma, quest'ultimo, nella sua sezione specializzata in materia di impresa, ha dichiarato unica legittimata passiva la Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l. (si veda sentenza versata in atti), per le domande sottoposte al sindacato di questo Tribunale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della predetta società alla quale, nella fattispecie, non si imputa alcuna concreta attività illecita.



7.1 – Invero, l’odierna azione di responsabilità, come è stato sopra detto, va ricondotta nell’alveo della previsione codicistica di cui all’art. 2395 c.c. che, nella versione applicabile *ratione temporis*, riconosce al singolo socio ovvero al terzo “che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori” il diritto al risarcimento del danno.

Ebbene detta azione, diversamente da quella di impugnazione di una delibera societaria illegittima, che è rivolta contro lo stesso ente sociale e presuppone la specifica impugnativa di una concreta attività posta in essere da quest’ultimo, impersonato dal consiglio, ovvero deliberata dall’assemblea dei soci, è promossa dal socio contro gli amministratori singolarmente considerati e riguarda proprio l’attività dannosa posta in essere nell’esercizio del loro mandato: la loro eventuale condotta illecita non cessa di essere tale e produttiva dell’obbligo di risarcimento nel caso in cui sia esecutiva di una deliberazione societaria ovvero sia approvata dall’assemblea dei soci (l’esistenza di tale approvazione, infatti, comporterà soltanto il concorso di un’azione di responsabilità contro la società).

E’ chiaro l’indirizzo della Suprema Corte “*la responsabilità degli organi sociali, derivante dall’azione proposta dal socio ex art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale, postulando la sussistenza di fatti illeciti direttamente imputabili ad un comportamento colposo o dannoso degli amministratori*” (si veda Cass. Civ. ord. 8 febbraio 2019 n. 3779). Si veda anche la sentenza n. 25956 del 5 dicembre 2011 del superiore Consesso “*La società, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 cod. civ.. (Nella specie, si è ravvisata la responsabilità di una banca popolare con riguardo ad una delibera del consiglio di amministrazione, che aveva disposto il trasferimento a terzi delle azioni appartenenti ad alcuni soci, nel contempo disponendone l'illegittima esclusione)*”.

8. – Tanto rappresentato, l’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. verso l’amministratrice Suraci va rigettata per quanto dappresso si espone.

8.1 - Orbene, premesso che la responsabilità risarcitoria degli amministratori non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell’art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito (così Cass. Civ. sent. 8 settembre



2015 n. 17794), va *in primis* rilevato che, già sul piano delle allegazioni risulta deficitaria la sussistenza dei predetti fondamentali elementi.

Gli attori, infatti, pur facendo riferimento a condotte più o meno qualificate, hanno sostenuto:

- che “dalle risultanze della gestione effettuata dal consulente dei soci di minoranza, emerge fondatissimo sospetto che in relazione agli esercizi pregressi non sono state annotate nei libri contabili i corrispettivi versati dai privati paganti e siano state precostituite rilevanti passività al fine appunto di indurre i soci di minoranza ad abbandonare la società per il rilevante carico di debiti sociali all’uopo preordinati” (così pag. 16 dell’atto di citazione), senza alcuna indicazione circa il numero dei privati, la loro identificazione, le somme degli assunti *“privati paganti”*, né risulta dedotta l’entità delle asserite esposizioni debitorie distinte per anno;

- che “alle spese sostenute per il potenziamento del reparto chirurgico e di altri reparti, nonché alle spese di gestione di tutti i settori non corrisponde una entrata adeguata e proporzionata ai costi, talchè è lecito supporre che le entrate ed i corrispettivi pagati dagli assistiti non siano stati in tutto o in parte versati nelle casse sociali”, anche qui senza alcuna indicazione di somme e con l’uso di asserzioni apodittiche, fondate su supposizioni e sospetti.

**8.2** – *In secundis*, non risulta provato alcun elemento costitutivo della fattispecie azionata. In particolare, non risulta dimostrata alcuna attività di falsificazione dei bilanci (per come dedotto in via di precisazione alla prima udienza di trattazione del 21 settembre 2004: *“... con l’atto introduttivo del presente giudizio gli istanti hanno contestato la commissione di gravi illiceità a carico dell’amministratore del tempo, s.r.l Suraci, consistite, tra l’altro, ... b) nella falsificazione dei bilanci e delle scritture contabili...”*) che, in relazione agli anni 1998-1999-2000-2001, non sono stati neppure prodotti, unitamente agli altri documenti contabili necessari a vagliare la fondatezza dell’attività assertiva, dagli attori gravati del relativo onere.

Né tale deficit probatorio avrebbe potuto essere sopperito con l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. pur proposta dagli istanti. Come è noto, infatti, l’attore non può supplire al mancato assolvimento dell’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa con la richiesta alla controparte o a terzi di esibizione della documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della propria domanda di tutela giurisdizionale (si ricordi che *“Il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall’art. 210 cod. proc. civ., di ordinare alla parte l’esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull’onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio, ne’ l’istanza della altra parte, cui è subordinato l’Esercizio di detto potere, può avere effetto modificativo dell’incombenza legale, non costituendo, di per sé, inequivoca*



*rinuncia al beneficio derivante dalla applicazione dell'art. 2697 cod. civ'* così Cass. Civ. sent. 9 aprile 1987 n. 3499; si veda anche Cass. Civ. sent. 22 giugno 1972, n. 2056: *Il potere conferito al giudice dall'art 210 cod. proc. civ., di ordinare ad una delle parti o ad un terzo la esibizione di un documento, deve essere tenuto distinto dall' onere di produzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova, e può essere esercitato solo quando detta parte non possa, senza l'esibizione, assolvere con altro mezzo l' onere probatorio. Conseguentemente l'ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza)*".

Né, *a fortiori*, detto onere poteva essere supplito disponendo consulenza tecnica d'ufficio, avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte per cui *" In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, può essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse"* (così cass. Civ., sent. 27 dicembre 2013 n. 28669).

La mancata produzione dei bilanci impedisce la verifica della verità, correttezza ed effettività delle poste attive e passive, delle entrate e delle uscite.

**8.3** – In terza battuta, non è stata provata l'asserzione *"che i finanziamenti effettuati dai soci di minoranza... non erano giustificati e sono stati ottenuti con artifici e raggiri contabili e comunque sono stati erogati dai soci di minoranza perché indotti in errore sulla reale situazione economico-finanziaria della società"*. Ferma restando la genericità ed indeterminatezza dell'asserzione, atteso che non vengono quantificati i finanziamenti, non si concretizzano gli artifici o i raggiri, anche a ritenere questi sussistenti, e non lo sono, manca la dimostrazione del nesso causale fra le violazioni commesse ed il pregiudizio subito dai soci di minoranza ora identificabile nella loro estromissione dalla compagine societaria ora in, non meglio precisate, perdite economiche per ripianare *"inesistenti passività"*. Invero, nell'azione ex art. 2395 c.c. il socio attore è tenuto a provare la specificità delle circostanze, nonché l'idoneità di esse a trarlo in inganno, importando il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità ex art. 2395 c.c., un esame rigoroso del nesso causale (cfr. Cass. Civ. sent. 5 agosto 2008, n. 21130), secondo un principio di causalità ancorato al criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass. Civ. sent. 18 marzo 2015, n. 5450, in tema di operata conversione di obbligazioni). Non è sufficiente, ove sussistente, la pessima amministrazione del patrimonio sociale a dare ingresso all'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.



Gli attori non hanno dimostrato né la falsità dei dati dei bilanci (bilanci che i soci di minoranza, nella veste sociale rivestita, ben dovevano e potevano conoscere) né il nesso causale tra i dati e la propria determinazione ad effettuare i finanziamenti, da cui si assume essere derivato loro un danno patito in modo diretto ed in conseguenza dell'illecito asseritamente commesso.

8.4 – In ultimo, ma non per ultimo, va rammentato che all'udienza del 21 settembre 2004, parte attrice ha precisato che:

- l'operato contestato alla Suraci e consistito *“tra l'altro, a) nella violazione e prevaricazione del diritto dei soci odierni deducenti alla revisione contabile..., b) nella falsificazione dei bilanci e delle scritture contabili...”* era *“c) (...) tutto finalizzato alla estromissione degli attori (poi verificatasi) dalla compagine societaria e alla sottrazione dei beni della società medesima”* (si veda prima pagina del verbale);

- *“le condotte denunciate”*, nel presente giudizio ed in quello di cui si chiedeva la riunione (circostanza processuale della quale si è dato conto nel corso del processo), *“sono collegate dal comune illecito progetto (che costituisce tema di indagine in entrambe le vertenze) di estromettere i soci di minoranza ed accaparrarsi l'intero patrimonio sociale”* (si veda terza pagina).

Si aggiunga che già nell'atto di citazione (si vedano ultimi due righe di pag. 15 e i righe iniziali di pag. 16) hanno dedotto che *“intendono ottenere la restituzione di tutte le entrate e le somme che risulteranno essere state sottratte alle casse della società e gli stessi soci di minoranza attraverso la falsa rappresentazione della situazione deficitaria della società”*.

8.4.1 - Ora, torna utile premettere che l'art. 2395 c.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, disciplina l'azione individuale del socio o del terzo, stabilendo espressamente che questi hanno diritto al risarcimento del danno subito, qualora *“siano stati direttamente danneggiati”* da atti dolosi o colposi degli amministratori. Il dato letterale non è di poco conto in quanto l'avverbio *“direttamente”* consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 c.c. chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo (*ex plurimis*: Cass. 25/07/2007, n. 16416; Cass. n. 8359 del 03/04/2007; Cass. 05/08/2008, n. 21130, sino a risalire a Cass. n. 441 del 1966).

Ciò posto, deve considerarsi che il patrimonio sociale, *in primis* costituito dai beni immobili e mobili, è della società e non dei singoli soci.

Con riferimento, invece, agli utili, fin quando l'assemblea, eventualmente, non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, questi fanno parte del patrimonio sociale e la loro sottrazione indebita ad opera dell'amministratore lede questo patrimonio



(Cass. Civ., sent. n. 10271 del 2004; cfr. anche Cass. Civ. sent. n. 6364 del 1998) e solo indirettamente si ripercuote sull'interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota. Analogamente, il danno diretto non può consistere nella mancata distribuzione degli utili, appunto in quanto questi, prima della distribuzione, appartengono alla società (Cass. Civ., sent. n. 9385 del 1993; n. 3524 del 1983). In relazione al danno consistente nella riduzione del valore della partecipazione societaria, è stato inoltre precisato che neppure detta riduzione costituisce danno diretto ai sensi dell' art. 2395 c.c. in quanto configura un effetto mediato di quello asseritamente arrecato al patrimonio sociale. La partecipazione sociale è infatti un bene distinto dal patrimonio sociale e, quindi, nell'ipotesi di (prospettata) diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore (cfr. Cass. Civ. sent. 6558 del 2011 in motivazione).

Ne deriva con tutta evidenza che, rispetto ad eventuali pregiudizi dell'ente societario, i soci non sono legittimati, a ottenere il risarcimento. Essi, infatti, possono agire solo per ottenere tutela per danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi e colposi compiuti dall'amministratore, purchè questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione, dovendosi in questo caso proporre l'azione contrattuale di cui all'art. 2394 c.c. (si veda *ex multis* Cass. civ. sent. 10 aprile 2014 n. 8458; si veda Cass. Civ. sez. un. 24 dicembre 2009, n. 27346: *Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito*; ancora Cass. Civ. sent. 22 marzo 2012 n. 4548 *“L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società*”).

**8.4.2** – Il danno cagionato dalla mala gestio incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci.



**9.** – Va altresì respinta l'azione risarcitoria nei confronti di Michele Casella.

Gli attori hanno dedotto che l'anzidetto convenuto debba qualificarsi “*come amministratore di fatto*” e che ha concorso “*con l'A.U. nella gestione della società imponendone gli indirizzi e le scelte*” (si veda pag. 16 atto di citazione righe 26-27 e 9-10), dacchè lo stesso sarebbe tenuto a rifondere tutte le somme sottratte alla casse sociali ed a risarcire i danni derivanti dalla cattiva gestione della società nonché dalla estromissione dei soci di minoranza dalla partecipazione concreta alla gestione.

**9.1** – Ebbene, premesso che l'amministratore di fatto è colui che, privo di una investitura formale, esercita all'interno dell'ente collettivo poteri gestori analoghi all'amministratore di diritto, gli attori non solo non hanno allegato condotte, concrete, determinate e certe, di manifestazione del predetto ruolo gestorio (*recte* atti di gestione), ma non hanno dimostrato, ed era loro preciso onere avendo posto l'assunto a fondamento della pretesa restitutoria/risarcitoria, l'effettivo esercizio di siffatti poteri.

Non possono, infatti, invocarsi a supporto delle proprie generiche asserzioni possibilità legate a supposizioni o sospetti. O, comunque, queste non possono fondare un convincimento, quello del Collegio, che deve essere di certezza e non di mera probabilità.

Non è stato provato neppure il secondo fatto costitutivo ovvero sia quello dell'esercizio di una influenza sostanziale nella gestione, negli indirizzi e nelle scelte dell'ente ovvero nella sua attività di direzione, stante la posizione dominante rivestita per la titolarità della quota di maggioranza. Né parte attrice ha provato abusi, non meglio descritti nelle circostanze temporali e spaziali, posti in essere dal prof. Casella negli “*esercizi pregressi*” all'esclusivo scopo di estromettere gli attori dalla società. Del resto, le uniche condotte asseritamente abusive descritte nel libello introduttivo afferiscono alle deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2003 oggetto del giudizio capitolino che si è concluso in primo grado con la reiezione dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002 (si veda sent. n. 1126/2017 del 23 gennaio 2017 versata nel fascicolo).

**9.2** - Il tutto senza considerare che, anche in queste ipotesi, sul piano dei danni, sarebbe la società a risentire degli effetti dell'intenzionale attività fraudolenta del socio di maggioranza ovvero del compimento o della omissione di atti gestori (quali ad esempio il mancato recupero di crediti sociali). Questi ultimi cioè, se sussistenti, in quanto volti a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali sociali spettanti ai soci di minoranza, avrebbero cagionato un danno diretto alla società e, solo di riflesso, ai soci di minoranza, come del resto da questi



evidenziato nel proprio scritto difensivo (si veda pag. 5, punto 2): “*l’A.U., in esecuzione di un illecito disegno che ha portato all’accaparramento dell’intero pacchetto di partecipazione societaria da parte del socio di maggioranza ...*”).

Ne consegue il rigetto della domanda attorea che comporta, siccome subordinata a condizionata a questa, l’assorbimento della domanda riconvenzionale proposta a pag. 21 dal prof. Casella.

**10.** – Non sfugge poi a questo Collegio che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio, con decreto del 17 maggio 2010, ha disposto l’archiviazione del procedimento aperto a carico di Concetta Lucia Suraci e Michele Casella, denunciati, con querela depositata il 23.04.2003 da Barbaro Aldo, per le condotte oggetto del presente processo civile e ritenute poste in essere in danno proprio, della moglie Casella Maria Grazia e della figlia Barbaro Anna, quali soci di minoranza della Casa di Cura Villa S. Anna s.r.l.. (il G.I.P. nel provvedimento *de quo* versato in atti sintetizza le doglianze chiarendo che “*si sostanziano nella immotivata e fraudolenta svalutazione delle attività della società stesse e al contempo nella estromissione dei soci di minoranza, non posti in condizioni di conoscere le reali condizioni mediante false annotazioni nei bilanci, per ottenere il completo controllo della compagnia, solo successivamente fatta ritornare in bonis*”). Orbene, il Giudice reggino ha così motivato il convincimento di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.: “*Dalla complessa e piuttosto confusa mole di accertamenti svolti (si richiamano al riguardo anche le considerazioni svolte dal PG in occasione del rigetto della richiesta di avocazione indagine) emerge infatti essenzialmente un elemento, difficilmente superabile in sede di dibattimento: la doverosità delle svalutazioni dei crediti – vantati nei confronti della ASL, per l’ammontare di euro 261.782,00 indicato in rubrica – già per le annualità 1996, 1997, 1998, e la tardività di quella operata per l’anno 2002. Tale svalutazione, contenuta nell’elaborato che hanno svolto i periti dell’incidente probatorio (p. 134), comporta a parere del presente giudice svariate conseguenze che precludono un fondato esercizio dell’azione penale. In primo luogo, la condotta falsante le scritture contabili risulta oggettivamente diversa da quella riportata in rubrica (in base alle indagini svolte, sarebbe sanzionabile dunque non la svalutazione del 2002 ma la mancata svalutazione degli esercizi precedenti) e comunque dovrebbe essere fatta retroagire a tale precedente periodo, rispetto al quale ogni illecito sarebbe ormai ampiamente prescritto. A volere superare tale svalutazione, a volere comunque ricondurre la commissione dell’illecito alla delibera del 28/4, si dovrebbe allora ritenere che tale variazione di bilancio venisse realizzata solo in quel momento con lo specifico obiettivo previsto dalla norma incriminatrice, dunque per danneggiare gli altri soci: fine questo non dimostrato, né dimostrabile in dibattimento, considerando che per quanto detto si trattava di “correzione” in qualche modo imposta – o che poteva anche ritenersi imposta- dalle errate valutazioni degli anni precedenti, come sembra confermare anche l’attività di indagine*



svolta dalla GdF, sopra menzionata (si veda in articolare p. 4 dell'annotazione, che per le annualità in esame rileva l'insussistenza di crediti validi ed esigibili), mentre non risulta nemmeno chiarito se, e per quali meccanismi, l'ASL abbia in epoca successiva riconosciuto nuovamente tale credito, circostanza questa (che rappresenterebbe il profitto del reato) sulla quale peraltro è difficile che gli odierni indagati potessero fare affidamento certo, all'epoca della variazione".

**11.** – Va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla signora Concetta Lucia Suraci di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in quanto destituita di prova circa il nesso causale, il danno-evento ed i danni conseguenza.

**12.** – Vanno respinte le richieste di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nel testo applicabile *ratione temporis*, atteso che i richiedenti non hanno adempiuto all'onere di allegazione specifica in ordine ai danni asseritamente subiti.

**13.** – Quanto al regime delle spese processuali, esse vanno compensate nella misura del 30% tra parte attrice ed i convenuti Casa di Cura Villa S. Anna s.r.l. e Michele Casella, in ragione del pronunciamento sulla eccezione di compromettibilità della vertenza e del rilievo officioso della nullità, nonché tenuto conto del dichiarato difetto di legittimazione passiva della Casa di Cura. Le restanti spese seguono la soccombenza degli attori e vanno liquidate, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche, come segue, al netto della compensazione: € 1134,00 per la fase di studio, € 802,90 per la fase introduttiva, € 1.204,00 per la fase istruttoria, € 1.936,90 per la fase decisionale, per un totale di € 5.077,80, precisando che, stante il valore indeterminato della controversia, si è applicato l'art. 5, ultimo comma, della normativa richiamata. Non sono state documentate spese.

**13.1** – Vanno invece totalmente compensate le spese di lite tra parte attrice e gli Eredi di Suraci Concetta Lucia, rimasti inerti nel processo (dopo l'interruzione dello stesso dichiarata a seguito dell'intervenuto decesso della signora Suraci) nonché per la reiezione della domanda riconvenzionale proposta.

**13.2** – Vanno altresì compensate integralmente le spese di lite tra parte attrice e la convenuta Spinelli Fortunata, costituitasi tardivamente, avuto riguardo al pronunciamento reso nei suoi confronti.



14. – Vanno totalmente compensate tra le parti le spese della parentesi cautelare ex art. 93 c.p.c. *ratione temporis* applicabile.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1802/2003 R.G.A.C. promossa dai signori Aldo Barbaro, Anna Barbaro, Maria Grazia Casella nei confronti della Casa di Cura Villa S. Anna s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, di Michele Casella, Spinelli Fortunata e nei confronti degli eredi di Concetta Lucia Suraci, deceduta nel corso del processo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario per quanto indicato in parte motiva;
- rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta Concetta Lucia Suraci;
- dichiara nullo l'atto di citazione nei confronti della signora Fortunata Spinelli;
- rigetta la domanda attorea nei confronti dei convenuti Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l., di Michele Casella e di Concetta Lucia Suraci;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Concetta Lucia Suraci;
- rigetta le istanze ex art. 96 c.p.c.;
- compensa nella misura del 30% le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l. e Michele Casella;
- condanna gli attori Aldo Barbaro, Anna Barbaro, Maria Grazia Casella, in solido tra loro, a rimborsare alla Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l. le spese di lite che vengono liquidate, al netto della compensazione, nella complessiva somma di € 5.077,80 per compensi oltre l'importo corrispondente al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie;
- condanna gli attori Aldo Barbaro, Anna Barbaro, Maria Grazia Casella, in solido tra loro, a rimborsare a Michele Casella le spese di lite che vengono liquidate, al netto della compensazione, nella complessiva somma di € 5.077,80 per compensi oltre l'importo corrispondente al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie;
- compensa per intero le spese di lite tra parte attrice e Spinelli Fortunata;
- compensa per intero le spese di lite tra parte attrice ed eredi di Concetta Lucia Suraci;
- compensa per intero tra le parti le spese del procedimento cautelare.

Così deciso in Reggio Calabria, camera di consiglio del 18 Luglio 2019

Il Presidente  
Dott.ssa Patrizia Morabito



Il Giudice relatore-estensore  
Dott.ssa Rosaria Leonello

